



Copia informatica ad uso amministrativo

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 24 del 03-04-2020**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA  
"CORONA VIRUS" - RIAPERTURA PARZIALE CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI**

**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2020, con il quale le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Sona;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamato il D.P.C.M. del 01.04.2020 che proroga le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13.04.2020;

Richiamata la nota inviata dal Consiglio di Bacino Verona Nord a tutti i Comuni facenti parte del Consiglio - prot. n. 8914 del 13.03.2020 - con la quale si invita a disporre la chiusura dei centri di raccolta rifiuti comunali sino al termine dell'evento epidemiologico;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 13.03.2020 con la quale si è provveduto a chiudere i tre centri di raccolta rifiuti comunali situati a Sona, a Lugagnano e a Palazzolo fino al 03.04.2020;

Richiamata altresì la nota esplicativa inviata dal Consiglio di Bacino Verona Nord a tutti i Comuni facenti parte del Consiglio – prot. n. 10493 del 02.04.2020 – con la quale, al fine di garantire ai cittadini alcuni servizi essenziali, si chiarisce l'ammissibilità di una parziale riapertura dei centri di raccolta, purché siano messe in atto dalle Amministrazioni Comunali interessate tutte le misure precauzionali finalizzate al rispetto dei DD.P.C.M. nn. 8, 9, 11, 22 e 28 marzo;

Dato atto delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che evidenziano la necessità di smaltire la frazione verde dei rifiuti prodotti;

Ritenuto pertanto di mettere in atto i più opportuni provvedimenti finalizzati a rispondere alle necessità evidenziate, garantendo comunque la massima tutela della salute pubblica;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

#### **ORDINA**

**dal giorno 4 aprile 2020 sino al giorno 13 aprile 2020 incluso, la parziale riapertura dei centri di raccolta rifiuti comunali nel rispetto delle seguenti regole e limitazioni:**

- I centri di raccolta comunali saranno attivi esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, secondo gli orari indicati nel calendario rifiuti in uso ai cittadini;
- Sarà consentito esclusivamente il conferimento del rifiuto verde; non saranno ammesse altre tipologie di rifiuto;
- L'ingresso ai centri di raccolta dovrà essere contingentato per evitare assembramenti; i cittadini dovranno attendere il proprio turno di accesso stando all'interno della propria autovettura;
- Sarà consentito l'accesso esclusivamente alle persone munite di mascherine e guanti monouso;
- Le operazioni di conferimento dovranno avere una durata quanto più limitata e commisurata alle reali necessità;
- Dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza ed ogni indicazione impartita dal personale di servizio ai centri di raccolta;

- Per accedere all'ecocentro i cittadini dovranno comunque munirsi dell'autodichiarazione prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

### **DISPONE**

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

**IL SINDACO**

**F.to MAZZI GIANLUIGI**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)